



COMUNE di ACI CASTELLO
Provincia di Catania

Prot. n° _____ del _____

Oggetto: Verbale di gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani.

Il giorno 17 febbraio 2012 alle ore 11,30, nei locali di Palazzo Russo, Via Savoia n° 32, si è riunita la commissione di gara così composta:

- *Presidente – nonché RUP* Dott.ssa Vincenza Sciuto
- *Componenti:* Gabriella Coco
Lucia Brogna

Si riprendono i lavori sospesi in data 30/01/2012 (giusto verbale All.A) che si allega.

Il Presidente comunica che con nota prot. int. n° 101/AVV dell'08/02/2012, l'avvocatura comunale ha fatto pervenire il parere richiesto con nota n° p. 09 del 31/01/2012.

Si dà lettura del predetto parere che costituisce parte integrante del presente verbale.

Accolto il parere all'unanimità, la commissione non esamina il plico della ATI Capogruppo mandataria Coop. Soc.le CO.SE.R a.r.l. in quanto pervenuta ma non invitata alla trattativa privata, autorizzata con delibera di G.M. n° 170/2011 ed indetta con determina di C.A. n° 2/2012.

Pertanto, sotto la scorta del relativo bando, si procede ad esaminare il plico della ATI Capogruppo Soc. Coop. Soc. Orsa Maggiore che è conforme.

Si apre il plico e si constata che in esso sono contenute n° 3 buste:

- Busta n° 1 – Documenti amministrativi
- Busta n° 2 – Offerta economica
- Busta n° 3 – Offerta progettualità

Si procede con l'esame della documentazione contenuta nella busta n° 1 che esaminata si presenta conforme a quanto richiesto nell'invito per l'affidamento in oggetto.

A questo punto l'ATI Capogruppo Soc. Coop. Orsa Maggiore viene ammessa.

Per la valutazione dell'offerta di progettualità (busta n° 3) si rimandano i lavori alla commissione giudicatrice, nominata con determina di C.A. n° 63 del 30/01/2012 che avranno luogo lunedì 20 febbraio 2012 alle ore 12,00.

La seduta di gara si chiude alle ore 12,45

Il Presidente

I componenti



COMUNE DI ACICASTELLO
AVVOCATURA COMUNALE

Prot.n 101/avv

del 08/02/2012

Oggetto: Riscontro a richiesta parere legale n. 9 del 31/01/2012

Al Capo 2[^] Area

SEDE

Codesta Area ha indetto una trattativa privata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.R. n. 4/96 per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani ammettendo alla trattativa privata con riserva la ditta ATI COSER, non invitata, ma che aveva fatto ugualmente pervenire un plico contenente l'offerta.

La corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale n. 4 /1996 che, nel dettare le modalità per le concessioni dei servizi socio-assistenziali prevede il ricorso alla trattativa privata entro il limite di 400.000 ECU , e la corretta applicazione delle disposizioni dell'art. 27 cod.appalti, che, per la tipologia dei servizi di che trattasi, rientranti nell'ambito di quelli c.d. "esclusi", prescrive che l'affidamento deve essere preceduto da invito a non meno di cinque concorrenti, non ammette la possibilità di partecipare alle procedure ristrette anche ai soggetti non invitati.

Ciò sarebbe in contrasto con la natura e le finalità della procedura prescelta, relativa ai servizi socio-assistenziali che sono esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti, ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo n. 163/2006, salva l'applicazione dell'art. 68, dell'art. 65 e dell'art. 225 cod. app. e per il cui affidamento, ove come nel caso che ci occupa venga scelta la forma della procedura ristretta, i principi generali di concorrenza e di massima partecipazione sono recessivi.

Così TARS Catania Sezione Terza sentenza n. 2960 del 12 dicembre 2011 che rileva inoltre :” *la stazione appaltante che accede al criterio della trattativa privata gode di ampia discrezionalità nell'operare la scelta delle imprese da invitare, anche legittimamente indirizzando gli inviti a quelle che svolgono il proprio servizio in ambito locale(in termini C.G.A. sent.n. 126/2008), nella corretta applicazione, nel caso di specie, delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale n. 4/1996 che, nel dettare le modalità per le concessioni dei servizi socio-assistenziali, prevede il ricorso alla trattativa privata entro il limite di 400.000 ECU, facultando il Comune a preferire l'istituzione socio -assistenziale avente sede legale nell'ambito, comunale, provinciale o regionale. Tali disposizioni non entrano in collisione con i principi di rango costituzionale e comunitario invocati da parte ricorrente, principi che sarebbero stati violati solo ove la ricorrente, fosse stata invitata alla gara de qua e poi fosse stata esclusa sulla base del criterio di territorialità, assunto al rango di criterio di qualificazione soggettiva.*”

L'Avvocato Comunale
(Avv. Giovanna Miano)